



# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

## ORDINANZA

Numero 23 del 14-04-2022

**OGGETTO:** ORDINANZA BALNEARE 2022

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RITENUTO necessario disciplinare l'utilizzo e l'esercizio delle attività turistico – ricreative e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo limitatamente agli ambiti di competenza territoriali di questo Comune;**

**VISTO** il R.D. 30/03/1942 n. 327 di approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione, come successivamente modificato ed integrato;

**VISTO** il D.P.R. 15/02/1952 n. 328, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, come successivamente integrato e modificato;

**VISTO** il DPR 24/07//1977 n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dello Stato alle Regioni ed in particolare l'art. 59 che delega alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

**VISTO** il D.Lgs 31/03/98 n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali" ed in particolare l'art. 105;

**VISTA** la Legge Regionale 18 novembre 1999, n.33 "Disciplina relativa al settore commercio" che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi in materia di commercio, e nel rispetto dei principi fissati dal D-Lgs 31/03/1998, n. 114 ed ai sensi dell'art. 189, comma 1 e dell'art. 191 comma 2 della L.R. 6/08/1999 n. 14;

**VISTA** la Legge Regione Lazio 06/08/1999 n. 14, in materia di organizzazione delle funzioni a livello locale per la realizzazione di decentramento amministrativo;

**VISTA** la Legge 4/12/1993 n. 494 "conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 /10/93 n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime;

**VISTO** il D.C.P.M. 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**VISTO** il D.Lgs 17/02/2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione delle normative nazionali in materia di inquinamento acustico- Modifiche al D.Lgs 194/2005 e alla L.R. .447/1995;

**VISTA** la L.R. 8/2015 "Disposizioni relative all'utilizzazione del Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative. Modifiche alla L.R. n. 13/2007;

**VISTA** la Legge 5/02/1992 n. 104 relativa all'assistenza all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive

modifiche;

**VISTO** il D.C.P.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

**VISTA** la Legge Regionale del 03 agosto 2001 n. 18 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge Regionale 06 agosto 1999 n.14;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regione Lazio n°1161/2001 e s.m.i., avente ad oggetto “linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub-delega ai sensi della Legge Regionale 06 agosto 1999, n.14”. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestioni dei beni Demaniali Marittimi per l’utilizzazione turistico ricreativa. Revoca; deliberazione della Giunta Regionale n.1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII E XV della deliberazione della Giunta Regionale n.2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta Regionale n.1705 del 18 luglio 2000;

**VISTA** le D.G. Regione Lazio n° 425/2002 e 373/2003 integrative alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. n° 1161/2001;

**VISTO** il D.Lgs. 03 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** il Regolamento Regionale n.19 del 12/08/2016 “Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;

**VISTA** la propria precedente Ordinanza balneare n 4 del 01/06/2021;

**VISTA** l’ Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia in vigore;

**VISTI** gli artt. 17,28,30,81,1161,1164,1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27,28,59,524 del relativo regolamento di esecuzione;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 2 in data 16/02/2017 inerente il divieto d’uso, durante la stagione balneare, della larva di mosca canaria conosciuta comunemente come “bigattino”;

**VISTO** che lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, è cessato in data 31/03/2022;

**VISTO** il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

**VISTE** le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», adottate dal Ministero della salute con Ordinanza del 1 aprile 2022 e pubblicate sulla GU serie gen. 79 del 04/04/2022;

## **ORDINA**

### **ART. 1    AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI**

La presente Ordinanza si applica a chiunque fruisce o gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione frequentate da bagnanti quali: stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.

Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione.

Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all’interno degli specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull’argomento dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

La presente Ordinanza sostituisce integralmente tutte le precedenti Ordinanze balneari comunali emanate.

### **ART. 2    STAGIONE BALNEARE**

**2.1.** La stagione balneare, arco temporale nel quale le strutture balneari possono esercitare la propria attività, è compresa tra il 15 Aprile ed il 15 Ottobre.

**2.2.** Le strutture balneari, nel periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 15 Settembre di ogni anno, debbono garantire l’utilizzo e la piena funzionalità delle strutture concesse ed assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti in conformità all’Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

**2.3.** Nei periodi che vanno dal 15 Aprile al 30 Aprile, nonché dal 16 settembre al 15 ottobre di ogni anno, è consentito utilizzare le strutture balneari esclusivamente per fini elioterapici, previa comunicazione scritta da

notificare all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Montalto di Castro almeno 15 giorni prima del periodo di interesse, secondo le indicazioni di seguito illustrate.

**2.4.** In tali periodi dovrà essere issata su apposito pennone, ben visibile, una bandiera di colore rosso ed essere esposta, all'ingresso ed all'interno della struttura, nonché in prossimità della battigia, apposita cartellonistica riportante la dicitura (redatta almeno in lingua italiana e lingua inglese) "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI- ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO";

Nel periodo di apertura per attività elioterapica gli stabilimenti balneari devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della L.104/92 ("Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, etc. In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, possono rimanere aperte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio pattini, canoe, imbarcazioni, etc);

Fermo restando l'obbligo di acquisizione di eventuali autorizzazioni/nulla osta di carattere edilizio/urbanistico, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1° aprile; le operazioni di smontaggio devono iniziare prima del 15 ottobre ed essere concluse entro il 30 ottobre;

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture amovibili degli stabilimenti, sarà cura e responsabilità dei concessionari valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie ai fini della sicurezza dei fruitori;

In questi archi temporali (15 Aprile/30 Aprile e 16 settembre/15 ottobre), nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc) e gli stabilimenti potranno essere chiusi al pubblico (comprese le attività secondarie annesse quali bar, ristorante etc). Il concessionario in tal caso dovrà comunicare al Comune, in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento, l'avvenuta chiusura.

**2.5.** È fatto obbligo alle strutture balneari di rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno 01 giugno al giorno 15 settembre di ciascun anno.

### **ART. 3 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI.**

#### **Disciplina Generale sugli arenili**

**3.1.** Le strutture balneari devono essere aperte al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 19,00 fatta salva la possibilità di anticipare e protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dalle autorità competenti. L'apertura dei servizi commerciali accessori (bar, ristorante ecc) sarà disciplinata dalla normativa commerciale vigente per il commercio.

L'orario di balneazione, durante il quale devono essere forniti i servizi di assistenza e di primo soccorso, va dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di ogni giorno.

Tali servizi devono essere garantiti senza alcun tipo di interruzione per l'intera durata dell'orario di balneazione ovvero, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere garantito senza soluzione di continuità per l'intero orario di balneazione, assicurando la corretta sostituzione degli addetti sia in caso di necessità, sia per garantire la turnazione degli stessi.

**3.2.** I Concessionari dovranno assicurare il libero e gratuito transito, attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare. Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

**3.3.** I Concessionari dovranno provvedere alla perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I suddetti dovranno altresì provvedere, in caso di presenza di arenile libero limitrofo all'area in concessione, alla pulizia dello stesso per 50 mt a destra e a sinistra dei limiti della concessione. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori e non dovranno essere assolutamente depositati né all'interno degli arenili in concessione né negli arenili limitrofi.

**3.4.** Per tutte le concessioni, al fine di garantire la vivibilità ed una ordinata utilizzazione delle spiagge, i concessionari dovranno posizionare gli ombrelloni, mantenendo la distanza minima di 3,00 metri dall'asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si dovrà mantenere la distanza minima di 4,00 metri;

**3.5.** Le zone in concessione devono essere delimitate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con sistema a giorno di altezza non superiore a 90 centimetri e gomema che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Queste delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico.

**3.6.** Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di persone con mobilità ridotta mediante la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì disporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se

non riportati nel titolo concessorio, secondo quanto previsto dal regolamento regionale del 12/08/2016 n. 19. Allo stesso fine i percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune e dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati.

**3.7.** E' fatto obbligo ai concessionari, ai fini dell'integrazione delle persone con mobilità ridotta, di dotarsi e mettere a disposizione gratuitamente appositi ausili speciali adatti alla balneazione (sedie Job).

**3.8.** Per l'esercizio dello stabilimento balneare e delle strutture balneari in genere, occorre munirsi di idoneo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

**3.9.** I servizi igienici dello stabilimento devono essere collegati alla rete fognaria comunale, ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico. Tale divieto dovrà essere riportato in maniera ben visibile all'interno dello spazio doccia. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l'immediata identificazione. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia anche se non clienti dello stabilimento o dell'esercizio.

**3.10.** E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per le altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

**3.11.** Tutti gli stabilimenti balneari devono essere dotati di un presidio medico di primo soccorso. Sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso ed assistenza ai bagnanti dovranno essere assicurati secondo quanto previsto nei provvedimenti dell'Autorità Marittima competente e dalle normative vigenti.

**3.12.** Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di apparecchio telefonico fisso o mobile.

**3.13.** I concessionari hanno l'obbligo di affiggere, in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile, apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte di soggetti portatori di handicap.

**3.14.** I concessionari hanno altresì l'obbligo di esporre in luoghi ben visibili agli utenti, in apposita bacheca, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e del mare, apposito cartello (redatto in italiano ed in inglese ed altre due lingue delle quali una della comunità straniera prevalente sul territorio in base al dato demografico) – che informi su eventuali pericoli, nonché sugli orari e servizi offerti e ogni altro documento attestante la regolarità dell'attività svolta.

**3.15.** I concessionari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti nonché dei materiali derivanti dall'espletamento delle attività commerciali esercitate sull'area concessa. Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato. Gli stessi devono essere mantenuti in ordine e svuotati regolarmente.

**3.16.** Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da eccezionali eventi meteorologici.

**3.17.** I concessionari possono, previa comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune, collocare nell'ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie per la loro concreta fruibilità da parte degli utenti, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, campi da gioco, aree attrezzate per la ginnastica, purché semplicemente poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente e realizzati in materiale eco-compatibile. Tutte le attrezzature dovranno essere obbligatoriamente rimosse al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

**3.18.** Ogni stabilimento balneare, rimessaggio imbarcazioni ecc..., deve essere dotato di idonee attrezzature antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

**3.19.** Qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti ed autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico-sanitari ed alla postazione di primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico e l'arenile in concessione dovrà essere lasciato alla libera e gratuita fruizione della cittadinanza.

**3.20.** In ottemperanza alle *"linee guida per la ripresa delle attività economico e sociali"* adottate dal Ministero della salute con Ordinanza del 1 aprile 2022 e pubblicate sulla GU serie gen. 79 del 04/04/2022, si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere, le seguenti indicazioni:

*Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.*

*Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.*

*Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.*

*Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.*

*Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.*

*Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.*

#### **ART. 4    PRESCRIZIONE SULL'USO DELLE SPIAGGE**

Sulle spiagge del litorale del Comune di Montalto di Castro, durante la stagione balneare, è vietato:

**4.1.** Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello ecc) se può derivarne danno o molestia alle persone, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Tuttavia è possibile svolgere all'interno della concessione manifestazioni di breve durata per un massimo di giorni da uno a sette (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli etc), che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture o impianti, previa autorizzazione del Comune, da richiedere almeno sette giorni prima dell'evento. Tali manifestazioni sono assolutamente vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00. Le strutture realizzate per le attività ricreative suddette, dovranno essere opportunamente recintate con idonee reti di protezione. Il concessionario, prima dell'installazione di ogni e qualsiasi struttura, dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e/o N.O. urbanistici, paesaggistici e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività;

**4.2.** Fatte salve le deroghe concesse dall'Amministrazione Comunale durante la stagione balneare non è consentito sulle spiagge libere e/o in concessione, condurre e far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani abilitati al soccorso ordinati al servizio di salvataggio, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione ed in regolare servizio coordinato dall'Autorità Marittima.

E' comunque sempre vietato condurre o far permanere qualsiasi animale di taglia grande (equini e similari), quando la spiaggia è frequentata da bagnanti e/o persone in genere.

I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune competente per territorio e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree preposte ad ospitare animali alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- che le postazioni dedicate all'utenza con al seguito animali distino almeno 5 mt. dai limiti della concessione;
- che la percentuale delle postazioni destinate all'accoglienza degli animali non sia superiore al 10% delle postazioni totali;
- che gli animali non vengano condotti in acqua durante gli orari destinati alla balneazione.

L'accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva ed alle femmine durante il periodo estrale;

**4.3.** Accendere fuochi o fornelli sull'arenile, salvo in occasione di particolari manifestazioni previa autorizzazione in deroga alla presente Ordinanza rilasciata dal Servizio Urbanistica - Ufficio Demanio;

**4.4.** Collocare tende, roulotte, campers e simili, nonché campeggiare anche temporaneamente nelle ore diurne e notturne;

**4.5.** Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge e al soccorso.

Il transito dei mezzi d'opera necessari per le operazioni di carico/scarico merci e pulizia degli arenili, può essere svolto dal concessionario, solo ed esclusivamente dalle ore 20:00 alle ore 08:00, fatta eccezione di interventi urgenti, per i quali è necessaria l'autorizzazione dell'Ufficio Demanio Comunale.

Il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da persone con ridotta mobilità atti a consentire autonomia negli spostamenti.

**4.6.** Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo.

**4.7.** Pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva autorizzazione del Comune.

**4.8.** Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione o autorizzazione;

**4.9.** Lasciare unità in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione da parte delle Ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari che comunque devono essere posizionati al di fuori dei 5 ml di libero transito.

**4.10.** Lasciare oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.

**4.11.** Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie sgabelli, teli ecc., nonché mezzi nautici la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione.

**4.12.** Tenere il volume della radio, juke box ed in generale apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo della quiete pubblica.

**4.13.** Esercitare attività commerciali ad eccezione della locazione delle imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato.

**4.14.** Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili.

**4.15.** Effettuare pubblicità, mediante lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario se non espressamente autorizzati. Effettuare pubblicità, anche sul mare, a qualsiasi distanza dalla battigia mediante impiego di megafoni, altoparlanti ed ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni: - Sulle aree in concessione dotate di impianto fisso, autorizzato per diffusione sonora, in orari che non rechino disturbo alla quiete pubblica. I concessionari di impianti di diffusione sonora, qualora venga loro richiesto dalle Autorità competenti, devono procedere obbligatoriamente alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità emessi da Organi Istituzionali (Regione, Comune, Capitaneria etc.).

**4.16.** Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivolo o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

**4.17.** Asportare il sottoprodotto delle alghe posidonia, le meduse spiaggiate etc. presente sulla battigia. Lo stesso deve essere gestito previa autorizzazione del competente Ufficio Demanio Marittimo Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 comma 11 del D.Lgs. 205/10.

**4.18.** Esercitare durante la stagione balneare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia frequentata dai bagnanti, tra le ore 6 e le ore 20,00, con esclusione delle zone specifiche, individuate dal Comune, appositamente delimitate e segnalate, destinate allo svolgimento della pesca sportiva diurna con canna da riva.

**4.19.** Limitatamente al periodo della stagione balneare, in ogni caso, è vietata l'immissione in mare, attraverso la modalità definita pastura, della larva di mosca carnaria conosciuta come "Bigattino" o organismi similari.

**4.20.** Depositare anche temporaneamente, reti da pesca, attrezzi, natanti, carrelli e similari. Tale divieto è esteso a tutte le aree demaniali marittime.

**4.21.** Esercitare attività (es. attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, kitesurf, ecc...), organizzare manifestazioni, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia.

## **ART. 5 ATTIVITÀ SUGLI ARENILI**

E' consentito, sulle spiagge libere, lo svolgimento in qualsiasi periodo dell'anno di manifestazioni turistiche-ricreative e/o sportive organizzate dai concessionari o da Associazioni senza scopo di lucro o Enti Pubblici che comportino l'installazione temporanea e di facile rimozione di strutture od impianti semplicemente poggiati sull'arenile, che tassativamente dovranno essere rimosse al termine delle manifestazioni. Le richieste relative devono pervenire all'ufficio Demanio del Comune almeno 7 (sette) giorni prima dell'installazione e/o dell'evento. Le attività sopra citate, non esimono i richiedenti dall'ottenere tutti i N.O e/o autorizzazioni urbanistiche, paesaggistiche e quanto altro eventualmente necessario, prima dell'installazione delle strutture e dell'inizio delle manifestazioni.

Per quanto attiene le spiagge libere, nel periodo balneare, permane il divieto di accesso ai cani salvo che nelle aree appositamente individuate per l'accoglienza degli utenti accompagnati da animali. Le stesse, pur mantenendo la connotazione di spiagge libere, dovranno essere delimitate e segnalate da apposita cartellonistica e regolamentato il loro utilizzo.

Per quanto applicabile, si richiama quanto indicato al punto 3.20.

## **ART. 6 DIVIETO DI BALNEAZIONE**

La balneazione è vietata:

**6.1.** Nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza emessa dalle Autorità Comunali.

**6.2.** Nelle zone previste dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con la quale sono state dettate le prescrizioni volte ad aggiornare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale.

## **ART. 7 DISCIPLINA DEL COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME.**

Sulle aree demaniali marittime e sull'intero territorio di Montalto Marina, non è consentito il commercio in forma itinerante in esecuzione del "Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche ai sensi della L.R.Lazio 33/99", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15/2013, e della Delibera C.C. n. 7/2014 "Programmazione Commercio su aree pubbliche" e ss.mm.ii;

## **ART. 8 SEGNALAZIONE SINISTRI**

I concessionari e chiunque ne abbia conoscenza devono immediatamente comunicare al più vicino Ufficio Marittimo, per l'intervento dei mezzi di soccorso, ogni notizia riguardante eventuali sinistri in mare, procurando di disporre i primi soccorsi utili, ovvero agli Uffici del Comune competenti, per ogni altra situazione o evento suscettibili di recare potenziali rischi per la pubblica incolumità.

## **ART. 9 RICORSO GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVO**

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce, per quanto attiene il territorio del Comune di Montalto di Castro, l'Ordinanza n. 57 del 01/06/2017 emanata dal Comune di Montalto di Castro.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161,1164,1174 del Codice della Navigazione, fatta salva l'eventuale decadenza della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art.47 del C.D.N. Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267.

Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lvo. 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

Per quanto non normato nella presente Ordinanza vale il disposto del Regolamento Comunale per la gestione ed utilizzazione delle aree Demaniali marittime con finalità turistiche e ricreative approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 02/08/2011 nonché il Regolamento regionale n. 19 del 12/06/2016.

Avverso alle sanzioni applicate ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, per la violazione delle presenti norme, è ammesso ricorso al Sindaco o in alternativa al Giudice di Pace, competente per territorio, nei termini previsti dalla Legge 689/1981, nonché ai sensi della vigente normativa in materia di diporto ove applicabile.

La mancata osservanza di ogni disposizione della presente Ordinanza, non sanzionata dal Codice della Navigazione o altra normativa, è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa vigente oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dalla data odierna sarà pubblicata all'Albo on line: [www.comune.montaltodicastro.vt.it](http://www.comune.montaltodicastro.vt.it) e sul sito ufficiale del Comune di Montalto di Castro oltre che trasmessa agli Uffici Marittimi competenti per territorio. Della sua pubblicazione verrà data notizia alle Autorità ed agli Enti territorialmente competenti per fornire adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.

“Qualora una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza risultassero in contrasto con i provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate”.

Fermo restando quanto previsto nella presente Ordinanza, in casi eccezionali e qualora si verificassero eventi o problematiche non previste, il Comune con provvedimento motivato potrà concedere specifiche deroghe alle disposizioni sopra impartite.

## **AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI**

- Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- Non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- Non tuffarti se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;
- Non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- Quando segnali alle forze dell'Ordine ed alla Guardia Costiera una qualsiasi emergenza, se possibile rimani sul posto in cui hai assistito al fatto e fornisci senza alcun timore le tue generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattarti per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo potresti aiutare anche il personale soccorritore, dando tutte le informazioni possibili, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- Se sei stato troppo tempo all'esposizione solare entra in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- Evita assolutamente di fare il bagno se riconosci questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";
- Quando fai il bagno non allontanarti troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla tua imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- Non allontanarti oltre 50 metri dalla riva, anche se utilizzi materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- Non fare il bagno se è stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino).

**AVVISI**

**BANDIERA ROSSA:** – pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;

**BANDIERA GIALLA:** – forti raffiche di vento.

**NUMERI EMERGENZE**

<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>GUARDIA COSTIERA Numero BLU Emergenze in Mare</b>	<b>1530</b>
<b>CARABINIERI</b>	<b>112</b>
<b>POLIZIA DI STATO</b>	<b>113</b>
<b>GUARDIA DI FINANZA</b>	<b>117</b>
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>0766-879007</b>
<b>VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>115</b>
<b>Ufficio Demanio Comune</b>	<b>0766-870158</b>
<b>Centro Antiveleni 24/24 ore Policlinico A. Gemelli - Roma</b>	<b>06-3054343</b>

Montalto di Castro, 14-04-2022

**IL RESPONSABILE DEL URBANIST**  
F.TO SARA MASSI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005